

Civile Ord. Sez. 2 Num. 31974 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso 10928-2015 proposto da:

ADAMI E PAGANO DI CLAUDIO ADAMI E DARIO PAGANO SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12,
presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MUCCIO, che
lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

ARTIGIANO FIORENTINO DI CENNINI CLAUDIO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO
DANZI;

- **contriorcorrente incidentale** -

avverso la sentenza n. 428/2014 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE
GRASSO.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che la vicenda che viene qui in esame può sintetizzarsi nei termini seguenti:

- il Tribunale accolse la domanda avanzata dalla s.n.c. Adami e Pagano di Claudio Adami e Dario Pagano, che aveva convenuto in giudizio Claudio Cennini, chiedendone la condanna al pagamento di € 2.705,00 per lavori di restauro e lucidatura mobili, nonché di € 10.100,00, quale corrispettivo di un contratto estimatorio riguardante mobili e arredi e rigettò quella riconvenzionale, con la quale il convenuto aveva chiesto condannarsi la società attrice alla restituzione dei mobili a questa consegnati in conto vendita o, in alternativa, al pagamento del controvalore;

- la Corte d'appello, decidendo sull'impugnazione del Cennini, limitò l'accoglimento della domanda della Adami e Pagano al pagamento di € 3.200,00, oltre IVA, quale compenso per lavori di restauro e lucidatura e accolse la domanda dell'appellante, condannando l'appellata a restituire i <<beni di cui al doc. 1 (...) o alla corresponsione dell'equivalente prezzo>>, maggiorato dell'IVA e degli interessi al tasso legale;

- la Adami e Pagano ricorre, sulla base di due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria, avverso la decisione di secondo grado e il Cennini resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su unitaria censura;

ritenuto che con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2719, 2720, 2730 e 2697, cod. civ., nonché 214 e 215, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che:

- ingiustamente la Corte d'appello aveva censurato il ragionamento del Tribunale a riguardo della valutazione del materiale documentale, in quanto l'attrice aveva dimostrato di aver consegnato un certo numero di mobili al Cennini, che non li aveva poi restituiti, producendo il documento di trasporto n. 45 del 4/10/2004, che



indicava analiticamente i beni in parola, firmato dal solo trasportatore (tale Ottini), il quale, sentito come teste, aveva confermato di avere in diverse occasioni effettuato trasporti per l'una e per l'altra parte in causa;

- il Cennini, a sua volta, aveva depositato il documento di trasporto n. 30 dell'8/10/2004, che indicava la medesima lista di mobili, restituiti alla Adami e Pagano;

- il Cennini con la comparsa di costituzione aveva ammesso l'esistenza dell'originale del documento di trasporto attestante la consegna dei mobili dalla Adami e Pagano a lui, la veridicità della vicenda e del contesto negoziale e ciò costituiva piena confessione, ex art. 2730, cod. civ.;

- invece il documento di trasporto prodotto dal Cennini, privo di firme del committente e del destinatario, prodotto in fotocopia, tempestivamente disconosciuta, non poteva assumere valore alcuno, non avendo il convenuto provveduto a depositare l'originale o ad avvalersi di qualsivoglia strumento di prova utile a dimostrare <<la veridicità delle copie prodotte>>;

considerato che la doglianza non può essere accolta per il convergere di almeno due ragioni, ognuna delle quali idonea a sorreggere l'assunto:

a) la doglianza è priva della necessaria specificità, in quanto, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., gli evocati documenti di trasporto non sono stati posti nella disponibilità conoscitiva della Corte (difetto di autosufficienza);

b) da quel che emerge dagli atti in questa sede apprezzabili non consta che la ricorrente abbia disconosciuto la fotocopia ai sensi dell'art. 2719, cod. civ., contestandone, quindi, la conformità all'originale, ma, ben diversamente, denunziato la non rispondenza rispetto al reale di quanto annotato sul documento, di talché la



censura si risolve in un inammissibile contestazione del vaglio probatorio;

ritenuto che con il secondo motivo la Adami e Pagano deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719, 2720, 2730, cod. civ., nonché degli artt. 214 e 215, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che:

- la Corte locale aveva affermato che *<<il documento di trasporto [prodotto dal Cennini], pur discutibile nella sua compilazione e, quindi attendibilità, era stato in qualche modo riconosciuto da Adami Claudio il quale aveva confermato la restituzione di tre dei beni ivi indicati. Il documento peraltro conteneva l'espressa indicazione anche di altri beni dei quali Adami negava la restituzione, ma in tal caso avrebbe dovuto far constatare la circostanza al trasportatore e, quindi, contestare il fatto direttamente e immediatamente al Cennini. Il documento fa piena prova nella sua interezza e, quindi, la Corte ritiene che i beni in esso indicati, stante l'assenza di immediate contestazioni, erano stati ricevuti dalla Adami e Pagano s.n.c.>>*;

- il ragionamento non viene condiviso dalla ricorrente, la quale chiarisce che: a) l'Adami aveva dichiarato che i mobili erano stati consegnati alla società da lui rappresentata *<<solo in parte e comunque solo successivamente al 08/10/2004>>*; inoltre, il legale rappresentante della ricorrente, sempre in sede d'interrogatorio formale, visionato il documento del Cennini, ne aveva disconosciuto la firma di ricezione in calce; b) da ciò si sarebbe dovuto ricavare che, nel mentre la consegna dalla Adami e Pagano al Cennini aveva trovato conferma nelle stesse ammissioni di quest'ultimo, quella inversa, dal Cennini all'Adami e Pagano era rimasta sfornita di prova, non avendo l'Adami dichiarato di aver ricevuto tre mobili e, anzi, avendo precisato che la restituzione parziale era avvenuta in epoca successiva all'8/10/2004; c) confrontando la testimonianza di Vitale Pagano (padre di Dario) era agevole rendersi conto che la restituzione



(dal Cennini alla Adami e Pagano) dei tre mobili, di cui discorre la sentenza, concerneva altra e diversa vicenda; d) la sentenza aveva finito con l'assegnare valore ricognitorio a un documento non originale e di dubbio significato, in violazione dell'art. 2720, cod. civ.; e) aveva fatto falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., addossando l'onere della prova alla società attrice, ignorando che l'Adami aveva disconosciuto <<*sotto tutti i profili*>> il documento;

considerato che la doglianza merita di essere accolta, al di là dell'inconferente riferimento agli artt. 214 e 215, cod. proc. civ., in quanto l'affermazione della Corte locale sopra trascritta conduce ad una non condivisibile interpretazione dei principi in materia di onere della prova:

a) il documento di trasporto prodotto dal Cennini, privo delle firme del mittente e del ricevente, siglato dal solo vettore, costituisce scrittura proveniente dal terzo, la quale può assumere solo un significato indiziario (cfr. Sez. L., n. 11105, 14/8/2001);

b) nella specie, una tale efficacia, la quale, peraltro, per assurgere a prova necessiterebbe comunque di corroborazione, non trova conferma nella deposizione del vettore, il quale non è stato in grado di fornire precisi riferimenti, essendosi limitato ad affermare di aver effettuato diversi trasporti per conto della ricorrente e del resistente, con reciproco invio di mobili;

c) non trova conforto nella legge l'asserto secondo il quale il documento faceva prova nella sua interezza, con la conseguenza che avrebbero dovuto intendersi consegnati alla Adami, non solo i tre mobili che quest'ultima aveva ammesso di aver ricevuto, ma tutti quelli indicati nel documento, ostandovi la ragione esposta alla precedente lettera b) e l'ingiustificata apoditticità dell'asserto, il quale non trova supporto normativo di sorta;

d) l'affermazione, poi, secondo la quale era onere del ricevente <<contestare il fatto direttamente e immediatamente a Cennini>>



viola l'art. 2697, cod. civ., perché presupponendo quel che non risulta essere stato provato, e cioè il documento di trasporto, prodotto dal Cennini, fosse stato rilasciato, in altra copia, alla ricorrente al momento della consegna dei mobili, che essa dichiara aver ricevuto solo in parte, inverte il canone legale sul carico probatorio, trasferendo, *contra legem*, l'onere di dimostrare la consegna dei beni dal mittente al destinatario;

considerato che, pertanto, la sentenza deve essere sul punto cassata, cosicché il Giudice del rinvio proceda a nuovo esame adeguandosi al seguente principio di diritto: *"il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729, cod. civ., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario"*

ritenuto che con il motivo incidentale il Cennini lamenta omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in quanto:

- con l'atto costitutivo di primo grado il convenuto aveva chiesto, in via riconvenzionale, condannarsi l'attrice <<*a restituire (...) i mobili descritti nel doc. 1 (...) ovvero, alternativamente, a pagare il prezzo nelle rispettive misure indicate nel documento stesso o in quella, maggiore o minore, eventualmente accertata in corso di causa, il tutto previa fissazione di relativo termine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c.>>;*

- la Corte di Milano non aveva scrutinato la domanda di fissazione del termine, incorrendo, quindi, in omissione di pronuncia;

considerato che la doglianza resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;




considerata l'opportunità di rimettere al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo del ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, altra sezione.

Così deciso in Roma il 6-3-2019

Il Presidente
(Felice Manna)



SECRETARIO